



██████████ Ruolo Generale

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. ██████████ R.G., avente ad oggetto Responsabilità professionale, e vertente

**TRA**

Fallimento della ██████████ *Parte\_1*  
██████████ [...] con sede in ██████████ *Luogo\_1* alla ██████████ *Indirizzo\_1*,  
dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 20/2004 del ██████████ *Data\_1*, depositata in data ██████████ *Data\_2*, in persona del Curatore fallimentare Dott. ██████████ *Controparte\_1* rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione a seguito di autorizzazione rilasciata dal G.D. al Fallimento, Dott.ssa ██████████ *Parte\_2*, del ██████████ *DtN\_1*, dall'avv. ██████████ *Avvocato\_1*, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in ██████████ *Luogo\_2* alla ██████████ *Indirizzo\_2* ;

ATTORE / CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

**E**

██████████ *Controparte\_2*, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. ██████████ *Avvocato\_2* e dall'Avv. ██████████ *Avvocato\_3*, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori aventi studio in *Luogo\_3* al [...] *Indirizzo\_3* ;

CONVENUTO / ATTORE IN RICONVENZIONALE

**E**

*Controparte\_3* e *Controparte\_4* , rappresentati e difesi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. *Avvocato\_4* e dall'avv. *Avvocato\_5* , elettivamente domiciliati - con i difensori - presso lo studio dell'avv. *Avvocato\_4* , in *Luogo\_4* alla [...] *Indirizzo\_4* ;

CHIAMATI IN CAUSA

**E**

*Controparte\_5* , notaio, nato a *Lg\_5* il *Data\_3* , residente in *Lg\_5* alla *Indirizzo\_5* , rappresentato e difeso dall'Avv. *Avvocato\_6* , in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato nello studio del predetto difensore, in *Lg\_5* alla *Indirizzo\_6* ;

CHIAMATO IN CAUSA

**E**

*CP\_6* notaio, nata a *Luogo\_4* il *Data\_4* , rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. *Avvoca\_7* [...] elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in *Luogo\_4* alla *Indirizzo\_7* [...];

CHIAMATA IN CAUSA

Conclusioni.

Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da come da note di trattazione scritta per l'udienza dell' *Data\_5* , nei termini specificati nelle note stesse; alla

medesima udienza la causa è stata rimessa in decisione.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

### **Le domande e deduzioni della parti.**

Con atto di citazione notificato in data *Data\_6* il Fallimento della *Parte\_1* [...] conveniva in giudizio il dott. *Controparte\_2* innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore sperando nei suoi confronti l'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c. in relazione a un immobile sito in *Luogo\_6* alla *Indirizzo\_8* di mq <sup>In</sup>, identificato nel NCEU del *Organizzazione\_1*, fol. 4, p.lla 1672, sub. \*\*, e chiedeva, altresì, la condanna del convenuto *CP\_2* all'immediato rilascio del predetto bene, al pagamento dell'indennità di occupazione dal *Data\_2* (data del fallimento) all'attualità, oltre che al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..

La parte attrice, quindi, formulava le seguenti conclusioni nell'atto introduttivo del giudizio: «"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni altra contraria istanza eccezione e deduzione, accogliere la presente domanda e, per l'effetto accertare e dichiarare la proprietà dell'immobile alla curatela fallimentare " *Controparte\_7* [...] in persona del Curatore Fallimentare dott. *Controparte\_1* (C.F. *CodiceFiscale\_1*), detenuto sine titolo dal dott. *CP\_2* [...], (C.F. *CodiceFiscale\_2*) e per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 948 cc, l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione dal *Data\_7* data del fallimento ad oggi oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite in favore del sottoscritto avvocato antistatario».

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il convenuto **CP\_2**, chiedendo, in particolare, il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti essendo la stessa inammissibile "per infondatezza nel merito"; egli chiedeva, peraltro, in via riconvenzionale, l'accertamento in suo favore, della piena "titolarità" dell'immobile, nonché l'accertamento della responsabilità professionale del notaio **CP\_5** che aveva rogato l'atto pubblico di compravendita in questione, con conseguenziale condanna dello stesso notaio al risarcimento del danno, patrimoniale e non, quantificato in € 50.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia. Il convenuto **CP\_2** chiedeva all'adito Tribunale il differimento della prima udienza di comparizione onde consentire la chiamata in causa del notaio **CP\_5**, nonché dei danti causa del convenuto stesso, i coniugi **CP\_3** [...] e **Controparte\_4**.

Il convenuto **CP\_2** formulava le seguenti conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta: «CONCLUDE perché voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: 1) - In via pregiudiziale, autorizzare la chiamata del terzo **CP\_8** **Controparte\_5**, con studio in **Lg\_5** (cap \*\*\*\*\*) alla [...] **Indirizzo\_6** nonché dei coniugi **Controparte\_3** e **Controparte\_4**, residenti in **Luogo\_6** alla [...] **Indirizzo\_10** - onde per il primo sentir accertare e dichiarare la responsabilità professionale di esso **CP\_8** e per i secondi al fine di accertare e dichiarare la reale e comune volontà delle parti contraenti in ordine al bene effettivamente compravenduto ed in subordine, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda, al fine di essere manlevato da tutti gli effetti pregiudizievoli al Dott. **CP\_2** derivanti dall'accoglimento della domanda azionata dal Fallimento

attoreo, il tutto con contestuale richiesta all'On.le Giudicante di differimento della prima udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 comma secondo c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c.; 2) Dichiarare inammissibile la domanda proposta onde rigettarla per totale infondatezza nel merito; 3) - In via riconvenzionale accertare la piena titolarità dell'immobile oggetto di controversia da parte del Dott. CP\_2 in ragione della comune ed effettiva volontà dei coniugi CP\_3 - CP\_4 e del Dott. CP\_2 di rispettivamente vendere ed acquistare, tra gli altri, il locale garage oggetto di controversia, ossia il locale garage sito nel fabbricato condominiale in Luogo\_6 alla Indirizzo\_8 riportato nel N.C.E.U. del Comune di Luogo\_6 al folio 4, part. \*\*\*\*\*, sub \*\* piano S1, cat. \*\* 4) - Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Notaio rogante per evidente negligenza e quindi per omessa verifica della esatta individuazione dell'immobile oggetto di compravendita e per l'effetto condannare il Notaio Controparte\_5 al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, che si quantifica in € 50.000,00 ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante adito; 5) Ordinare al Conservatore dei RR.II. competente per territorio la trascrizione dell'emananda sentenza con efficacia *ex tunc*; 6) In via istruttoria ammettere i mezzi a disporsi nei termini processuali *ad hoc*, nonché CTU per gli accertamenti e le quantificazioni di cui in domanda; 7) Condannare le controparti alle spese ed onorari del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari».

A seguito della chiamata in causa si costituivano in giudizio Controparte\_3 e Controparte\_4 i quali deducevano, in particolare, quanto segue: improcedibilità e

inammissibilità della chiamata in causa per mancato esperimento della procedura di mediazione; nullità o inammissibilità della chiamata in causa atteso che le conclusioni e domande sono state modificate nell'atto di chiamata in causa rispetto a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta; carenza di legittimazione passiva; inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea; improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della chiamata in causa; responsabilità professionale dei notai roganti; colpevole omissione, da parte dei notai CP\_6 e CP\_5, di qualsivoglia attenzione e/o controllo in ordine ai beni oggetto della compravendita; domanda di condanna in via riconvenzionale del notaio dott. Controparte\_5 a manlevare i deducenti coniugi CP\_3 - CP\_4 nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalle controparti, oltre al risarcimento dei danni da questi (deducenti coniugi) patiti a seguito della responsabilità professionale del notaio.

I chiamati in causa CP\_3 e CP\_4 chiedevano, quindi, di essere autorizzati alla chiamata in causa del notaio Dott.ssa CP\_6 al fine di accertare e dichiarare la responsabilità professionale di esso notaio per essere manlevati in caso di accoglimento delle domande proposte da controparte e, in via riconvenzionale, al fine di essere risarciti di tutti i danni subiti da quantificarsi in € 50.000,00 ovvero nella somma, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa.

I chiamati in causa CP\_3 e CP\_4 formulavano le seguenti conclusioni nell'atto di costituzione in giudizio: «CONCLUDONO perché Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza così provvedere: a) In via pregiudiziale, autorizzare la chiamata in causa del terzo,

*CP\_8* dott.ssa *CP\_6*, domiciliata in *Luogo\_4*, [...] *Indirizzo\_11*, onde sentir accertare e dichiarare la responsabilità professionale di essa *CP\_8*, per i motivi innanzi indicati, al fine di sentir manlevare i sigg.ri *CP\_3* [...] e *Controparte\_4*, nella malaugurata ipotesi di accoglimento delle domande avverse; con ulteriore condanna, se del caso in via di domanda riconvenzionale, al risarcimento dei danni tutti patiti dai chiamati in causa, da determinarsi in corso di giudizio, anche in via equitativa. Il tutto con contestuale differimento della prima udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 secondo comma c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c.. b) In via preliminare, dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della chiamata in causa dei coniugi *Controparte\_3* e *Controparte\_4* per mancanza dell'esperimento della obbligatoria procedura di mediazione nei loro confronti e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intero procedimento. c) In via ugualmente preliminare, dichiarare nulla ovvero inammissibile ed improponibile la chiamata in causa dei sigg.ri *CP\_3* [...] e *Controparte\_4* per l'avvenuto non consentito illegittimo mutamento della domanda e modifica delle conclusioni nell'atto di chiamata in causa ad essi notificato. d) In via ulteriormente preliminare, per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dei chiamati in causa. e) Nel merito, senza alcuna accettazione del contraddittorio, rigettare la domanda proposta dalla curatela attrice poiché inammissibile nonché infondata in fatto e diritto. f) Rigettare altresì tutte le domande del convenuto, chiamate in causa, poiché nulle, inammissibili, improponibili, nonché infondate in fatto e diritto. g) Nella malaugurata ipotesi di accoglimento delle domande formulate ex adverso, accertare e dichiarare

la estraneità dei chiamati in causa nel giudizio ed in ordine alle pretese avverse. h) Nella malaugurata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, accertare e dichiarare la responsabilità del notaio, dott. CP\_6 , in ordine alla vicenda per cui è causa ed, in ogni caso, condannare essa CP\_8 a manlevare i sigg.ri Controparte\_3 e CP\_4 [...] da tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande avverse. i) Condannare altresì il CP\_8 , dott. CP\_6 , al risarcimento dei danni tutti patiti dai sigg.ri Controparte\_3 e Controparte\_4 a seguito della responsabilità professionale negligente in ordine alla redazione dell'atto di compravendita del Data\_8 , quantificati in € 50.000,00 ovvero in quella somma, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa, anche secondo equità, se del caso, in via di domanda riconvenzionale. j) In via di domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità colposa e negligente del notaio dott. CP\_5 [...] in ordine all'atto di compravendita del Data\_9 con condanna di esso dott. Controparte\_5 al risarcimento dei danni tutti patiti dai chiamati in causa per l'omessa verifica e visura del bene oggetto di compravendita avvenuta a suo patrocinio con atto pubblico del Data\_9 , da quantificarsi in € 50.000,00 ovvero in quella somma, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa. K) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari"».

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il CP\_8 Controparte\_5 impugnando e contestando quanto dedotto nell'atto di citazione di controparte per essere le domande ivi contenute del tutto improponibili, inammissibili e, soprattutto, infondate, sia in fatto, sia in diritto,

chiedendone il rigetto e deducendo, in particolare, quanto segue: prescrizione dell'azione per decorso del termine di prescrizione decennale applicabile in caso di responsabilità professionale; inammissibilità ed infondatezza della domanda di risarcimento nei confronti del notaio per aver lo stesso diligentemente adempiuto a tutti gli obblighi di legge ai quali era tenuto e ha riportato fedelmente la volontà comune espressa dalle parti; inammissibilità ed infondatezza della domanda in ordine al danno in quanto generica ed infondata. Il chiamato in causa **CP\_5**, quindi, formulava le seguenti conclusioni nell'atto di costituzione in giudizio: «a) rigettare tutte le domande avanzate nei confronti dell'esponente in quanto improponibili, inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto; b) con vittoria di spese, competenza del giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge».

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il **CP\_8** **CP\_6** la quale deduceva, in particolare, quanto segue: prescrizione decennale relativa alla contestata responsabilità professionale in assenza di validi atti interruttivi a far data dalla stipula dell'atto di compravendita del **Data\_10**; infondatezza della domanda nel merito per interruzione del "nesso di causalità tra la pretesa e non provata condotta omissiva del notaio **CP\_6** e la produzione del danno lamentato dall'attrice". Deduceva, altresì la intervenuta usucapione decennale a far data della stipula dell'atto di compravendita del **Data\_10** in favore dei coniugi **CP\_3** - **CP\_4** i quali non sono interessati da alcuna rivendicazione. La chiamata in causa **CP\_6** formulava, quindi, le seguenti conclusioni nell'atto di costituzione in giudizio: «Voglia l'adito Giudice rigettare la avversa domanda perché totalmente infondata in fatto ed in diritto. In particolare: 1) In via preliminare accertare e

dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di controparte ad agire nei confronti del *Controparte\_9* al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da presunta responsabilità professionale. 2) Nel merito accertare e dichiarare: a) l'intervenuta usucapione abbreviata in capo ai coniugi *CP\_3* - *CP\_4* dell'immobile oggetto del presente giudizio; b) la totale assenza di responsabilità professionale a carico del Notaio *CP\_6* per avere la stessa adempiuto diligentemente all'incarico professionale conferitole ed in ogni caso per essersi interrotto il nesso di causalità tra la pretesa e non provata condotta omissiva del Notaio *CP\_6* e la produzione del danno lamentato dall'attrice. Con vittoria di spese e compenso professionale».

### **Le transazioni.**

Nel corso del giudizio tra la parte attrice Fallimento [...] *Parte\_1* e il dott. *Controparte\_2* è intercorso atto di transazione con atto pubblico per notaio *Per\_1* di *Lg\_7* del *Data\_11* con il quale è stato trasferito dal Fallimento al *CP\_2* il bene immobile consistente nel locale garage al piano interrato facente parte del fabbricato sito in *Luogo\_6* *Indirizzo\_12* 4 del Catasto Fabbricati del Comune di *Luogo\_6*, particella *\*\*\*\*\**, sub *\*\**, [...] *Indirizzo\_8*, piano S1, categoria C/6, classe 11, cons. mq. 57 sup. catastale mc 64 R.C. Euro 147,19) a fronte del pagamento da parte del convenuto *Controparte\_2* in favore del Fallimento della somma di € 12.000,00.

E' altresì intercorsa transazione tra il Dott. *CP\_2* [...] e i coniugi *Controparte\_3* - *Controparte\_4* con atto di transazione di cui alla scrittura privata del *Data\_12*; in forza di tale transazione i coniugi *CP\_3* - *CP\_10*

hanno versato la somma di € 6.000,00 in favore del Dott.

*Controparte\_2* .

A seguito delle intercorse transazioni le parti hanno chiesto che il giudizio proseguisse per il solo accertamento della responsabilità professionale del notaio *Controparte\_5* e del notaio *CP\_6* .

### **Il prosieguo del giudizio.**

Nel corso del giudizio è stata espletata prova testimoniale, con escussione dei testi indicati dalle parti.

Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza dell' *Data\_5* , nei termini specificati nelle note stesse; alla medesima udienza la causa è stata rimessa in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **La vicenda dedotta in giudizio. Le dichiarazioni testimoniali acquisite.**

Le domande di accertamento della responsabilità professionale del notaio *Controparte\_5* e del notaio [...] *CP\_6* e le rispettive domande risarcitorie risultano fondate e meritano accoglimento nei limiti qui di seguito specificati.

Dagli atti del giudizio è emerso, in particolare, quanto segue.

Con atto pubblico per notaio *CP\_6* di [...] *Luogo\_6* del *Data\_13* *Controparte\_3* e *CP\_4* [...] hanno acquistato dalla società *Parte\_1* [...] e *Parte\_1* (successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 20/2004, depositata in data *Data\_2* ), l'immobile costituito da un locale terraneo e dal sottostante garage, in atti descritto, manifestando chiaramente la volontà di realizzare il trasferimento per alienazione dell'immobile

costituito sia da un locale terraneo, sia dal sottostante garage. Questa circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dai testi [...] *Tes\_1* e *Controparte\_11* ; tali dichiarazioni non risultano contraddette da diversi idonei elementi processualmente rilevanti.

Il teste *Testimone\_1* riferiva, in particolare, quanto segue: «Conosco i fatti in quanto all'epoca ero legale di fiducia dei dottori *CP\_2* , padre e figlio. ADR: Confermo le circostanze di cui al capo a) della 2a memoria istruttoria del Dott. *CP\_2* . Posso precisare che all'epoca in quanto legale dei Dottori *CP\_2* ho personalmente accompagnato gli stessi presso il locale commerciale e sottostante garage di proprietà dei sigg.ri *CP\_3* e ricordo espressamente che il Dott. *CP\_2* manifestò il proprio gradimento per detto immobile in quanto la distribuzione verticale dei locali soddisfaceva le sue richieste. Preciso altresì che ho predisposto proprio io il preliminare di acquisto con la collaborazione dell'Avv. *Avvocato\_4* . Preciso altresì che l'acquirente *CP\_2* procedette altresì all'accollo del mutuo esistente...».

Il teste *Controparte\_11* dichiarava, in particolare, quanto segue: «Sul capo a) confermo la circostanza di cui alla lettera a) della seconda memoria istruttoria dei chiamati in causa coniugi *CP\_3* - *CP\_4* , in quanto ero presente personalmente insieme ai Sigg.ri *CP\_3* - *CP\_4* presso la sede della società *Org\_2* - Preciso altresì che ho assistito i sigg.ri in tutte le attività relative alla compravendita. Confermo il capo b) della suddetta memoria, precisando di aver personalmente consegnato il preliminare al notaio *CP\_6* , presso lo studio di *Luogo\_6* [...] . Confermo la circostanza di cui al capo c) della

suddetta memoria. Confermo altresì il capo d). E' vero il capo e), i sigg.ri CP\_3 - CP\_4 consegnarono le chiavi sia del locale terraneo che del garage al Dott. CP\_2, il quale a sua volta consegnò l'assegno. Ricordo che individuammo bene, distinguendo le chiavi del locale terraneo dalle chiavi del garage. Preciso che il locale terraneo comunica con il garage sottostante attraverso una botola».

Tuttavia, nonostante la manifestata volontà di trasferimento dei suindicati immobili, consistenti in locale terraneo e sottostante garage, i notai incaricati provvedevano a trasferire particelle non afferenti al locale garage (Catasto Fabbricati del Comune di Luogo\_6, 4, particella \*\*\*\*\*, sub \*\*, Indirizzo\_8, piano S1, categoria C6, classe 11) ma corrispondenti a diverse consistenze (in particolare venivano complessivamente \*\* 4, particella \*\*\*\*\*, del N.C.E.U. del Comune di Organizzazione\_1).

Le dichiarazioni rese dai testi Testimone\_1 e CP\_11 [...] risultano alquanto precise e dettagliate e non emergono elementi che possano incrinare l'attendibilità di tali dichiarazioni.

In particolare, i testi indicati a prova contraria dalla parte chiamata in causa notaio Controparte\_5 (testi Testimone\_2 e Testimone\_3) non hanno fornito elementi idonei ad escludere la responsabilità ascrivibile in capo al notaio stesso dichiarando per lo più di non essere a conoscenza delle circostanze dedotte quali capi di prova o di non ricordare tali circostanze.

Le dichiarazioni rese dal teste Testimone\_4 non risultano particolarmente utili ai fini della ricostruzione della vicenda in questione.

## **La responsabilità professionale del notaio. La giurisprudenza.**

La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo; di conseguenza, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. [cfr. Cass. civ., sez. 3 -, sentenza n. 11296 del *Data\_14* . Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 10474 del *Data\_15* ].

La cassazione ha anche precisato che, in tema di responsabilità notarile, quando lo scopo pratico dell'atto è messo a rischio da mancate verifiche o dalle dinamiche tecniche proprie della negozialità, il notaio deve rispondere

anche per omessa informazione, oltre che per difetto delle doverose attività di accertamento; quando, invece, le parti hanno assunto impegni negoziali espressi, soggetti ad apprezzamento di affidabilità e convenienza (come quello alla cancellazione delle riscontrate formalità), il notaio non è tenuto a rispondere del susseguente inadempimento della parte obbligata [cfr. Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza n. 21205 del *Data\_16* ].

Nel caso qui esaminato dagli atti emerge chiaramente che il danno derivato al convenuto *CP\_2* e ai chiamati in causa *Controparte\_3* e *Controparte\_4* , consistente nella circostanza che dai rispettivi atti notarili di compravendita si evince il trasferimento di un bene diverso da quello il cui trasferimento le parti contraenti volevano, è stato cagionato dalla condotta dei notai *CP\_5* e *CP\_6* , i quali non hanno adeguatamente verificato la rispondenza fra gli immobili dei quali i contraenti volevano il trasferimento e gli immobili indicati nei rispettivi atti notarili.

La condotta tenuta dai due notai *CP\_5* e *CP\_6* nel caso in esame, peraltro, risulta costituire parte di un unico e ininterrotto procedimento causale consistente nella erronea indicazione contenuta nell'atto per notaio *CP\_6* , trasfusa in via tralatizia nel successivo atto per notaio *CP\_5* . Da ciò consegue, fra l'altro, che anche la condotta del notaio *CP\_6* ha contribuito alla produzione dei danni lamentati nel presente giudizio dal convenuto *CP\_2* e dai chiamati in causa *CP\_3* e *CP\_4* .

**La responsabilità professionale del notaio. La prescrizione.**

La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini del momento iniziale di decorrenza del

termine prescrizione, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 3176 del *Data\_17* ; nella specie, relativa alla responsabilità di un notaio per aver erroneamente asseverato la inesistenza di pesi e vincoli sul bene immobile oggetto di una compravendita, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata, avendo ancorato il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione alla mera stipula dell'atto, avesse pretermesso la doverosa indagine sul momento in cui si era prodotto e reso conoscibile il danno lamentato dagli acquirenti, i quali avevano subito la risoluzione di un successivo contratto di compravendita, dagli stessi concluso con terzi, in quanto l'immobile era risultato gravato da ipoteca. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 6747 del *Data\_18* , nonché Cass. civ., sez. 3 -, sentenza n. 22059 del *Data\_19* ].

La cassazione ha, quindi, puntualizzato che, in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizione, si deve avere riguardo alla esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito [cfr. Cass. civ., sez. 3 -, ordinanza n. 16631 del *Data\_20* ; nella specie, relativa a responsabilità

di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando la inidoneità della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo].

Nel caso qui esaminato si evince dagli atti che il convenuto **CP\_2** ha avuto percezione della configurabilità, nei suoi confronti, di un danno risarcibile soltanto con la ricezione, in data **Data\_21**, della raccomandata spedita nell'interesse del Fallimento **Parte\_1** [...] contenente la intimazione e diffida a liberare l'immobile in questione. I chiamati in causa **CP\_3** e **CP\_4**, da parte loro hanno avuto percezione della configurabilità, nei loro confronti, di un danno risarcibile soltanto a seguito della raccomandata datata **Data\_22**, spedita nell'interesse del **CP\_2** in data **Data\_23**.

Non emergono dagli atti elementi idonei per configurare diverse decorrenze del termine prescrizione.

Risulta evidente, pertanto, che non risulta decorso, prima dell'inizio del presente giudizio, alcun termine prescrizione decennale né nei confronti del convenuto **CP\_2**, né nei confronti dei chiamati in causa **CP\_3** e **CP\_4**, con riguardo alla responsabilità professionale dei notai **CP\_5** e **CP\_6**.

### **Il nesso causale; la deduzione della interruzione del nesso causale.**

Il convenuto notaio **CP\_6**, al fine di escludere la sua responsabilità professionale, ha dedotto la infondatezza della domanda nel merito per interruzione del "nesso di

causalità tra la pretesa e non provata condotta omissiva del notaio *CP\_6* e la produzione del danno lamentato dall'attrice" in quanto "affinché il comportamento negligente del notaio dia luogo a responsabilità è dunque necessario che si sia prodotto un danno concreto direttamente a lui imputabile".

Va, sul punto, osservato che la cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che la responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha natura esclusivamente contrattuale nei confronti delle parti (clienti); ha, invece, natura extracontrattuale nei confronti dei terzi, la cui sfera giuridica sia stata lesa dal comportamento tenuto dal notaio nello svolgimento della sua attività; la responsabilità per violazione degli obblighi imposti al notaio dalle norme sull'ordinamento del notariato, inquadrandosi in un rapporto di prestazione d'opera professionale, ha natura contrattuale; ma, in considerazione del fatto che nel notaio è prevalente, rispetto alla figura del privato professionista, l'investitura del pubblico ufficio, la valutazione del suo comportamento nei confronti delle parti va fatta non soltanto in base alle norme che disciplinano i rapporti di prestazione d'opera intellettuale, ma anche e principalmente in base alle norme speciali dell'ordinamento del notariato [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 3255 del *Data\_24* ]].

La cassazione ha, peraltro, precisato, in argomento analogo, che, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c., dettata per la

responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi stessi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, dovendosi, inoltre, escludere che una delle persone responsabili possa rispondere in via soltanto sussidiaria rispetto alle altre, in difetto in tale senso di una norma di legge o di una volontà convenzionale [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5946 del *Data\_25* ; sulla base di tali principi, con riguardo ad un caso, nel quale l'acquirente per atto pubblico notarile di un immobile, a seguito della dichiarazione di inefficacia della vendita, per l'esistenza a carico del suo venditore della pregressa trascrizione di una sentenza che dichiarava inefficace il titolo di acquisto dello stesso, aveva chiesto la condanna solidale al risarcimento del danno del venditore e del notaio rogante per non avere questi segnalato la presenza della trascrizione pregiudizievole, la Suprema Corte ha ritenuto che detti soggetti dovessero rispondere solidalmente del danno, in quanto causato dai rispettivi inadempimenti contrattuali del contratto di compravendita e del contratto d'opera professionale, ed ha anche escluso, in assenza di una previsione normativa o convenzionale di sussidiarietà della responsabilità del notaio, che questi dovesse rispondere soltanto nel caso che il danno non fosse stato risarcito dal venditore].

La cassazione ha, d'altra parte, puntualizzato che, quando si discute delle conseguenze dannose derivate dal comportamento tenuto da un notaio nell'esplicazione della sua attività, cioè quando si assuma che un danno è in rapporto di effetto a causa col comportamento tenuto da un notaio nell'esercizio delle sue funzioni, si deve distinguere tra attività svolta dal notaio in esecuzione dello specifico incarico affidatogli e attività cui il notaio è tenuto quale professionista investito di un pubblico ufficio; l'inadempimento delle specifiche obbligazioni, assunte all'atto della costituzione del rapporto col cliente, va valutato alla stregua della natura del rapporto medesimo e non può essere, quindi, esaminato altrimenti che sotto il profilo della responsabilità contrattuale; invece la violazione delle regole poste dall'ordinamento professionale a tutela delle esigenze della pubblica fede e della certezza degli strumenti della vita giuridica, violazione che speso trascende la sfera giuridica dei partecipi dell'atto redatto dal notaio e lede i terzi, che abbiano interessi a fare affidamento sulla validità dell'atto, non può non essere valutata con riferimento alla disciplina della responsabilità extracontrattuale, perché esorbita dai limiti delle obbligazioni assunte per convenzione e, in sostanza, integra una trasgressione del generale precetto del *neminem laedere* [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 1327 del *Data\_26* ].

La cassazione ha, inoltre, precisato, in generale che, con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso

antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione [cfr. Cass. civ., sez. 3 -, ordinanza n. 21563 del *Data\_27* ; nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che il ritardo del danneggiato nella predisposizione di reti a tutela del prodotto ittico perduto si ponesse all'interno della stessa serie causale determinata dalla intensificazione della presenza di uccelli predatori originata dalla istituzione di un parco e dalla mancata adozione, da parte dell'ente di gestione, di adeguati sistemi di cattura dei volatili].

La condotta tenuta dai due notai *CP\_5* e *CP\_6* nel caso in esame, peraltro, risulta costituire parte di un unico e ininterrotto procedimento causale consistente nella erronea indicazione contenuta nell'atto per notaio *CP\_6* , trasfusa in via tralatizia nel successivo atto per notaio *CP\_5* . Da ciò consegue, fra l'altro, che anche la condotta del notaio *CP\_6* ha contribuito alla produzione dei danni lamentati nel presente giudizio dal convenuto *CP\_2* e dai chiamati in causa *CP\_3* e *CP\_4* .

Occorre, in particolare, precisare che il notaio *CP\_6* nella redazione dell'atto pubblico di compravendita del *Data\_13* svolgeva non solo funzioni di professionista, ma anche di pubblico ufficiale e che la non corretta condotta tenuta in relazione alla identificazione del bene compravenduto. La sua condotta non corretta, pertanto, costituisce fonte di responsabilità contrattuale del notaio nei confronti delle parti del predetto atto del *Data\_13* e di responsabilità extracontrattuale del notaio stesso nei confronti dei terzi, non parti dell'atto appena indicato, danneggiati dalla condotta del notaio.

Anche il notaio *CP\_5* , d'altra parte, non ha provveduto alla esatta identificazione del bene

compravenduto con l'atto pubblico di compravendita del *Data\_28* ; in tal modo ha cagionato il danno lamentato dal convenuto *CP\_2* a seguito dell'azione intrapresa nei confronti di quest'ultimo dalla parte attrice Fallimento della *Parte\_1* ..

Va, quindi, ribadito che la condotta tenuta dai due notai *CP\_5* e *CP\_6* nel caso in esame risulta costituire parte di un unico e ininterrotto procedimento causale, consistente nella erronea indicazione contenuta nell'atto per notaio *CP\_6* , trasfusa in via tralatizia nel successivo atto per notaio *CP\_5* , con la conseguenza che sia la condotta del notaio *CP\_6* , sia la condotta del notaio *CP\_5* hanno contribuito alla produzione dei danni lamentati nel presente giudizio dal convenuto *CP\_2* e dai chiamati in causa *CP\_3* e *CP\_4* .

La responsabilità del notaio *CP\_6* e del notaio *CP\_5* nei confronti dei chiamati in causa *CP\_3* e *CP\_4* ha carattere solidale, alla luce di quanto più sopra osservato, essendo il danno frutto della condotta di entrambi i notai confluita in un unico processo causale. I chiamati in causa *CP\_3* e *CP\_4* hanno, d'altra parte proposto domanda di risarcimento nei confronti di entrambi i notai.

Il convenuto *CP\_2* , peraltro, ha proposto domanda di risarcimento nei confronti del solo notaio *CP\_5* .

**La declaratoria di cessazione della materia del contendere.**

In ragione dell'accordo transattivo intervenuto, in corso di causa, tra la parte attrice Fallimento *[...]* *Parte\_1* e *Parte\_1* e il convenuto *Controparte\_2* , quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le stesse parti in particolare in ordine alla

principale azione di rivendicazione di immobile ex art. 948 c.c., proposta nel presente giudizio dalla parte attrice.

In ragione, poi, dell'accordo transattivo intervenuto, in corso di causa, tra il convenuto *Controparte\_2* e i terzi chiamati in causa coniugi *Controparte\_3* e *CP\_4* [...], va, altresì, dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti appena indicate.

### **La responsabilità dei notai. Il risarcimento dei danni.**

Alla luce di tutto quanto più sopra osservato va, invece, affermata la responsabilità del chiamato in causa *Controparte\_12* nei confronti del convenuto *CP\_2*, con condanna del *CP\_8* al risarcimento del danno.

Va, poi, affermata la responsabilità solidale dei chiamati in causa *CP\_6* e *CP\_5* nei confronti dei chiamati in causa *CP\_3* e *CP\_4*, con condanna dei notai, in solido, al risarcimento del danno. Va evidenziato che non hanno alcun rilievo ai fini della decisione le deduzioni concernenti la presunta usucapione abbreviata, data, fra l'altro, la unicità della serie causale produttiva dei danni, come concretamente realizzatasi.

### **La quantificazione dei danni.**

Le domande risarcitorie promosse in via riconvenzionale dal convenuto *Controparte\_2* e dai terzi chiamati in causa coniugi *Controparte\_3* e *CP\_4* [...] sono fondate e meritano accoglimento, nei termini più sopra specificati e nei limiti qui di seguito indicati.

In corso del giudizio è stato documentato l'intercorso accordo transattivo della lite pendente fra *Controparte\_2* e la parte attrice Fallimento della *Parte\_1*; tale accordo è stato trasfuso nell'atto pubblico per Notaio *Persona\_2* di *Lg\_7* del *Data\_11* con il quale *Controparte\_2* ha acquistato l'immobile oggetto di controversia costituito dal

locale garage al piano interrato facente parte del fabbricato sito in *Luogo\_6* alla *Indirizzo\_12*

\*\*\*\*\*

4 del Catasto Fabbricati del Comune di *Luogo\_6* [...], particella <sup>\*\*\*\*\*</sup>, sub <sup>\*\*</sup>, *Indirizzo\_8*, piano S1, categoria C/6, classe 11, cons. mq. 57 sup. catastale mq. (54 R.C. Euro 147,19)], a fronte del pagamento da parte del convenuto *Controparte\_2* in favore del Fallimento della somma di € 12.000,00, oltre spese. Le spese sostenute dal *CP\_2* in relazione alla intervenuta transazione possono essere quantificate nella somma onnicomprensiva di € 3.000,00, tenuto conto, fra l'altro, delle spese notarili e di registrazione, nonché delle imposte ipotecaria a catastale, tutte relative all'atto di transazione in questione, alla luce della complessiva documentazione allegata. Tutti questi esborsi posti in essere dal convenuto *CP\_2* sono diretta conseguenza della condotta non diligente del chiamato in causa *Controparte\_13*, il quale va, quindi, condannato al risarcimento del danno, in favore del *CP\_2*, per l'importo di € 9.000,00 [€ 12.000,00 + € 3.000,00 - € 6.000,00]. Dalla somma di € 15.000,00 va, infatti, detratta la somma di € 6.000,00 corrisposta dai chiamati in causa *CP\_3* e *CP\_4* in favore del *CP\_2*, in forza della transazione fra questi intervenuta.

Non risulta, invece, configurabile alcun danno non patrimoniale, suscettibile di risarcimento pecuniario, in favore di *Controparte\_2*, atteso che non risultano dedotti e provati, dalla parte convenuta onerata, idonei elementi sul punto.

In corso di giudizio è stato, altresì, documentato che tra il convenuto *Controparte\_2* e i chiamati in causa coniugi *Controparte\_3* e *Controparte\_4* è intercorso atto di transazione di cui alla scrittura privata del *Data\_12*; in

forza di tale transazione i coniugi *CP\_3* - *CP\_4* hanno versato la somma di € 6.000,00 in favore del Dott. *CP\_2* [...]; con questa transazione le parti hanno rinunciato vicendevolmente, gli uni nei confronti degli altri, alle rispettive vantate ragioni di credito in relazione alla presente controversia.

Questo esborso (di € 6.000,00) è conseguenza diretta delle condotte non diligenti dei chiamati in causa notaio [...]*CP\_6* e notaio *Controparte\_5*; nei confronti di costoro va, pertanto, pronunciata condanna al risarcimento del danno, in solido (alla luce di quanto sul punto osservato più sopra), in favore dei chiamati in causa coniugi *CP\_3* [...] e *Controparte\_4*, nella pari misura di € 6.000,00.

Non risulta, invece, configurabile alcun danno non patrimoniale, suscettibile di risarcimento pecuniario, in favore dei chiamati in causa *Controparte\_3* e *CP\_4* [...], atteso che non risultano dedotti e provati, da queste parti chiamate in causa (gravate del relativo onere), idonei elementi sul punto.

### **La rivalutazione monetaria e gli interessi.**

La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verifica dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli [cfr.

Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 37798 del *Data\_29* ; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verifica dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti).

La cassazione ha anche precisato che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 1627 del *Data\_30* ].

La parte chiamata in causa *Controparte\_5* va, quindi, condannata al pagamento, in favore del convenuto *Controparte\_2* , della somma complessiva di € 9.000,00 per il danno patrimoniale.

Sulla somma di € 9.000,00 va, poi, riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento produttivo dei danni *Data\_11* , data dell'atto pubblico di transazione, cui sono collegati i vari esborsi a carico del *CP\_2* ) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, rivalutazione da effettuarsi avuto riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, su base annua.

Vanno, inoltre, riconosciuti, in favore della parte convenuta *CP\_2* , a carico del chiamato in causa *CP\_5* , sulla predetta somma di € 9.000,00, gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento produttivo dei danni

*Data\_11* , come sopra specificato) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla predetta somma, che andrà progressivamente devalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino alla data dell'evento *Data\_11* ) e poi progressivamente rivalutata (dal *Data\_11* sino alla data di pubblicazione della presente sentenza), su base annua, il tutto avendo riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati. Sulla somma determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza vanno, poi, riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Non risultano, quindi, liquidabili ulteriori somme in favore del convenuto *CP\_2* , oltre quelle più sopra indicate, alla luce delle complessive risultanze processuali.

La parti chiamate in causa *Controparte\_5* e *CP\_6* [...] vanno, quindi, condannate, in solido fra loro, al pagamento, in favore dei chiamati in causa *Controparte\_3* e *Controparte\_4* , della somma complessiva di € 6.000,00 per il danno patrimoniale.

Sulla somma di € 6.000,00 va, poi, riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento produttivo dei danni *Data\_12* , data della scrittura privata di transazione, cui è collegato l'esborso a carico dei chiamati *CP\_3* e *CP\_4* ) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, rivalutazione da effettuarsi avuto riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, su base annua.

Vanno, inoltre, riconosciuti, in favore delle parti chiamate in causa *CP\_3* e *CP\_4* , a carico dei chiamati in causa *CP\_5* e *CP\_6* , in solido fra loro, sulla predetta

somma di € 6.000,00, gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento produttivo dei danni ( *Data\_12* , come sopra specificato) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla predetta somma, che andrà progressivamente devalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino alla data dell'evento ( *Data\_12* ) e poi progressivamente rivalutata (dal *Data\_12* sino alla data di pubblicazione della presente sentenza), su base annua, il tutto avendo riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati. Sulla somma determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza vanno, poi, riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Non risultano, quindi, liquidabili ulteriori somme in favore dei chiamati in causa *CP\_3* e *CP\_4* , oltre quelle più sopra indicate, alla luce delle complessive risultanze processuali.

### **Conclusioni.**

Le domande proposte nel presente processo vanno accolte nei limiti più sopra specificati.

Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere ad ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti delle domande proposte.

### **Le spese di giudizio.**

Per quel che concerne le spese di giudizio, poi, vanno applicate le seguenti regole.

In ordine ai rapporti fra la parte attrice Fallimento della *Parte\_1* e la parte convenuta *Controparte\_2* , risulta opportuno

disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, in ragione della intervenuta transazione.

In ordine ai rapporti fra il convenuto *CP\_2* [...] e i chiamati in causa *Controparte\_3* e *CP\_4* [...], poi, risulta opportuno disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, in ragione della intervenuta transazione.

In ordine ai rapporti fra il convenuto *CP\_2* [...] e il chiamato in causa *Controparte\_5*, risulta opportuno applicare la regola della soccombenza. Il chiamato *CP\_5* va, pertanto, condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto *Controparte\_2*, in ragione della soccombenza. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate.

In ordine ai rapporti fra i chiamati in causa *CP\_6* [...] e *Controparte\_5*, da una parte, e i chiamati in causa *Controparte\_3* e *Controparte\_4*, i chiamati *CP\_6* e *Controparte\_5* vanno condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dei chiamati *Controparte\_3* e *Controparte\_4*, in ragione della soccombenza. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate, in particolare con atto di citazione notificato in data *Data\_6* nell'interesse della parte attrice Fallimento della [...] *Parte\_1* con sede in *Luogo\_1* alla *Indirizzo\_1*, dichiarato dal Tribunale

di Salerno con sentenza n. 20/2004 del *Data\_1* , depositata in data *Data\_2* , in persona del Curatore fallimentare Dott. *Controparte\_1* nei confronti della parte convenuta *Controparte\_2* , nonché in ordine a tutte le ulteriori domande proposte, anche in via riconvenzionale, dalle parti nel presente processo, essendo chiamati in causa *CP\_3* [...] e *Controparte\_4* , *Controparte\_5* e *CP\_6* , disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione:

1. nei rapporti fra la parte attrice Fallimento della [...] *Parte\_1* con sede in *Luogo\_1* alla *Indirizzo\_1* , dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 20/2004 del *Data\_1* , depositata in data *Data\_2* , in persona del Curatore fallimentare Dott. *Controparte\_1* e la parte convenuta *Controparte\_2* , dichiara cessata la materia del contendere in ordine a tutte le relative domande fra queste parti proposte, in ragione della intervenuta transazione;
2. nei rapporti fra la parte convenuta *Controparte\_2* e le parti chiamate in causa *Controparte\_3* e *CP\_4* [...] , dichiara cessata la materia del contendere in ordine a tutte le relative domande fra queste parti proposte, in ragione della intervenuta transazione;
3. accoglie, nei limiti di seguito specificati, la domanda di risarcimento del danno proposta nell'interesse del convenuto *Controparte\_2* nei confronti del chiamato in causa *Controparte\_5* e, per l'effetto, condanna *Controparte\_5* al pagamento, in favore del convenuto *Controparte\_2* della somma complessiva di € 9.000,00, per le causali specificate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno

patrimoniale, oltre la rivalutazione monetaria sulla predetta somma di € 9.000,00 dalla data dell'evento produttivo dei danni ( *Data\_11* , data dell'atto pubblico di transazione, cui sono collegati i vari esborsi a carico del *CP\_2* ) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, rivalutazione da effettuarsi avuto riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, su base annua, e oltre gli interessi al tasso legale, sulla predetta somma di € 9.000,00, dalla data dell'evento produttivo dei danni *Data\_11* , come sopra specificato) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla predetta somma, che andrà progressivamente devalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino alla data dell'evento *Data\_11* ) e poi progressivamente rivalutata (dal *Data\_11* sino alla data di pubblicazione della presente sentenza), su base annua, il tutto avendo riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, e oltre gli interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo sulla somma determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza;

4. accoglie, nei limiti di seguito specificati, la domanda di risarcimento del danno proposta nell'interesse dei chiamati in causa *Controparte\_3* e *Controparte\_4* nei confronti dei chiamati in causa *Controparte\_5* e *CP\_6* e, per l'effetto, condanna *CP\_5* [...] e *CP\_6* in solido fra loro, al pagamento, in favore dei chiamati in causa *CP\_3* [...] e *Controparte\_4* , della somma complessiva di € 6.000,00, per le causali specificate in motivazione,

a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre la rivalutazione monetaria sulla predetta somma di € 6.000,00 dalla data dell'evento produttivo dei danni *Data\_12* , data della scrittura privata di transazione, cui è collegato l'esborso a carico dei chiamati *CP\_3* e *CP\_4* ) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, rivalutazione da effettuarsi avuto riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, su base annua, e oltre gli interessi al tasso legale, sulla predetta somma di € 6.000,00, dalla data dell'evento produttivo dei danni ( *Data\_12* , come sopra specificato) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla predetta somma, che andrà progressivamente devalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino alla data dell'evento *Data\_12* ) e poi progressivamente rivalutata (dal *Data\_12* sino alla data di pubblicazione della presente sentenza), su base annua, il tutto avendo riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, e oltre gli interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo sulla somma determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza;

5. in ordine ai rapporti fra la parte attrice Fallimento della

*Parte\_1*

*[...]* e la parte convenuta *Controparte\_2* , dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio;

6. in ordine ai rapporti fra il convenuto *Controparte\_2* e i chiamati in causa *Controparte\_3* e *CP\_4* *[...]* , dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio;

7. condanna *Controparte\_5* al pagamento, in favore di *Controparte\_2*, delle spese e competenze di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 550,00 per esborsi, ed € 3.550,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. *Avvocato\_2* [...] e all'avv. *Avvocato\_3* ;
8. condanna *CP\_6* e *Controparte\_5*, in solido fra loro, al pagamento, in favore di *Controparte\_3* e *Controparte\_4*, delle spese e competenze di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 550,00 per esborsi, ed € 3.550,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. *Avvocato\_4* e dell'avv. *Avvocato\_5* .

Nocera Inferiore, *Data\_31*

**Il Presidente di Sezione**

**Dott. Vito Colucci**

**Sentenza depositata telematicamente in data *Data\_32* .**